

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PULIZIA

Il giorno 27 novembre 2025 presso la sede della Confartigianato Imprese Piemonte, in Torino

tra

CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE, rappresentato dalla Presidente della Federazione dei Mestieri Ugo ARNULFO, assistito da Confartigianato Imprese Piemonte rappresentata dal Presidente Giorgio FELICI, dal Segretario Carlo NAPOLI, dal Funzionario regionale dell'Area sindacale – contrattuale Francesca DEMARTIS

CNA PIEMONTE rappresentato dal Presidente Giovanni GENOVESIO, assistito dal Segretario regionale Delio ZANZOTTERA, dal Presidente del settore Cesare SCOPECE, assistito dal Funzionario regionale dell'Area sindacale – contrattuale Costantino SPATARO

CASARTIGIANI PIEMONTE rappresentata dal Presidente regionale Paolo MIGNONE e dal Segretario regionale Francesca COALOVA

e

FILCAMS CGIL PIEMONTE rappresentata dal Segretario regionale Fabio FAVOLA

FISASCAT CISL PIEMONTE rappresentata dal Segretario regionale Cristiano MONTAGNINI

UILTRASPORTI UIL PIEMONTE rappresentata dal Segretario regionale Orazio COLAPIETRA

Premesso che

- il settore della pulizia artigianale rappresenta una componente significativa del tessuto produttivo della Regione Piemonte;
- le imprese artigiane del comparto stanno attraversando una fase complessa, segnata dall'aumento dei costi energetici e delle materie prime e da una transizione tecnologica e ambientale che richiede investimenti e capacità di adattamento;
- la crisi in atto ha inciso in modo significativo sulla sostenibilità economica delle micro, piccole e medie imprese, rendendo urgente l'adozione di strumenti contrattuali e normativi che favoriscano la flessibilità gestionale, la semplificazione e la stabilità occupazionale;



Considerato

- il ruolo strategico delle imprese artigiane nel generare occupazione qualificata e innovazione a livello locale, nonché della necessità di salvaguardare e rilanciare il patrimonio produttivo del comparto;
- la necessità di sostenere la tenuta del comparto attraverso strumenti contrattuali che favoriscano la competitività, la qualità del lavoro, la formazione continua e la capacità di adattamento delle imprese ai cambiamenti in atto;
- la volontà delle Parti di creare un sistema di relazioni sindacali improntato alla collaborazione costruttiva, al dialogo e alla responsabilità reciproca

stante

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane del settore pulizia sottoscritto il 27 ottobre 2022;
- quanto previsto in ordine alla contrattazione regionale collettiva di lavoro di II livello dai vigenti Accordi nazionali interconfederali intercategoriali;
- l'Accordo Quadro Regionale Intercategoriale sulla contrattazione del settore artigiano sottoscritto il 28 marzo 2025

Tutto ciò premesso viene stipulato il presente Contratto Collettivo regionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti del settore pulizia come di seguito specificato.

Art.1 Decorrenza e durata

Il presente Contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e avrà validità fino al 31 dicembre 2028.

Qualora, al termine del periodo di validità sopraindicato, le Parti non abbiano rinnovato l'Accordo, si applicherà la clausola di ultrattivitÀ, con la quale tutte le disposizioni del presente Accordo, fatta esclusione dell'EPR, continueranno a produrre effetti fino alla sottoscrizione di un nuovo Accordo collettivo regionale di settore, ovvero alla conferma dello stesso.

Alla scadenza del periodo di validità, le Parti si impegnano ad avviare il confronto per il rinnovo entro 60 giorni.

Art.2 Sfera di applicazione

Il presente Contratto collettivo regionale ha validità in tutta la Regione Piemonte per i lavoratori delle imprese artigiane del settore pulizia che applicano il CCNL Imprese di Pulizia Artigiane del 27 ottobre 2022 sottoscritto dalle Parti firmatarie il presente Accordo.



Art.3 Salute e sicurezza

Le Parti, alla luce della positiva esperienza maturata in Piemonte nella gestione del sistema della sicurezza nei luoghi di lavoro, intendono valorizzare il ruolo dell'Organismo paritetico, OPRA, e degli RLST, dando piena applicazione all'art. 37 del Decreto Legislativo 81/2008, sulla formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, e impegnandosi nell'attività di informazione e prevenzione.

Art.4 Bilateralità

Le Parti riconoscono la bilateralità quale sede e strumento maggiormente efficace per garantire sostegno alle imprese e ai lavoratori iscritti anche attraverso lo strumento delle prestazioni bilaterali e si impegnano a valorizzare e promuovere ulteriormente il Sistema nel settore delle pulizie.

Art.5 Politiche di genere

Le Parti, in conformità con la Strategia Nazionale per la Parità di Genere 2021-2026 e con particolare riferimento alle misure destinate al mondo del lavoro, si dichiarano impegnate a sensibilizzare le imprese e le lavoratrici e i lavoratori sui diversi aspetti legati alla parità di genere, con particolare attenzione a:

- Tasso di occupazione femminile
- Imprenditoria femminile
- Disparità salariale
- Leadership equilibrata
- Violenza di genere e molestie negli ambienti di lavoro.

Art.6 Formazione continua

Le Parti, riconosciuta la formazione continua quale strumento utile all'acquisizione di ulteriori competenze professionali in ordine alla competitività delle imprese e delle lavoratrici e dei lavoratori, ritengono opportuno promuovere percorsi di formazione anche per il tramite di Fondartigianato e Fondo Nuove Competenze quale strumento di finanziamento per la formazione aziendale continua nel comparto dell'artigianato.

Il lavoro dell'Osservatorio Confederale Intercategoriale potrà essere utile per individuare i fabbisogni professionali delle aziende e delle lavoratrici e dei lavoratori.

Art.7 Elemento Economico Regionale

A partire dal 1° gennaio 2025, le Parti riconoscono un Elemento Economico Regionale da erogarsi su tutte le mensilità previste dal CCNL di settore, pari all'1,5% dei minimi retributivi in vigore a dicembre dell'anno precedente. Tale Elemento Economico Regionale sarà ricalcolato annualmente dalle Parti entro il mese di gennaio di ciascun anno di vigenza, in base ai minimi retributivi aggiornati. Qualora il presente Contratto non venga rinnovato, l'Elemento Economico continuerà ad essere calcolato sui minimi tabellari in vigore al 31 dicembre 2028.

In considerazione della tempistica definita per l'attuazione dell'Elemento Economico Regionale, le Parti convengono che questo sarà erogato regolarmente con la retribuzione del mese di novembre. Al fine di garantirne la regolare corresponsione per l'intero anno 2025, gli arretrati maturati da gennaio

a ottobre 2025 saranno erogati in due tranches uguali, con le retribuzioni relative ai mesi di marzo e aprile 2026. (Allegato A).

Gli importi erogati a titolo di Elemento Economico Regionale rappresentano retribuzione, su base mensile, che ha efficacia su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di origine legale o contrattuale, TFR compreso.

Art.5 Elemento di Produttività regionale

Le Parti, in coerenza con quanto disposto dai vigenti Accordi nazionali interconfederali e dall'Accordo regionale interconfederale intercategoriale del 28 marzo 2025, convengono di istituire un Elemento Economico Regionale, di seguito EPR, nella misura massima del 3% dei minimi tabellari nazionali in vigore al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di erogazione. La regolamentazione dell'istituto dell'EPR cesserà il 31 dicembre 2028 continuando a produrre i suoi effetti fino al 31 dicembre 2029.

L'EPR viene quantificato in sede regionale quale premio variabile di risultato che tiene conto dell'andamento congiunturale delle imprese artigiane di settore.

Le Parti convengono che tale EPR sia assoggettato all'imposta sostitutiva prevista dalla normativa vigente in quanto trattasi di *"incrementi di risultato di ammontare variabile, raggiunti a livello regionale, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il Decreto di cui al comma 188"* così come previsto dall'art.1 – commi 182-189 della legge 28 dicembre 2015 n.208, come modificata dall'art.1 commi 160 e ss. della legge 232 del 206 e dall'art.1 comma 385 della legge 207 del 30 dicembre 2024 e successive modifiche.

Nella determinazione dell'EPR, da concordarsi in sede regionale, le Parti terranno conto dell'andamento congiunturale del settore della regione Piemonte, sulla base dei seguenti 2 parametri a cui sono assegnate le percentuali di incidenza indicate in calce:

- ricorso a FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigiana) (50%)
- numero dei dipendenti subordinati (50%)

Per la determinazione di ciascuno dei due parametri di settore, si prenderà in considerazione il dato medio derivante dalla somma dei dati specifici calcolato triennio su triennio come di seguito specificato:

Anno 2026: triennio 2025/2024/2023 su triennio 2024/2023/2022
erogazione dal 1/01 al 31/12/2026

Anno 2027: triennio 2026/2025/2024 su triennio 2025/2024/2023
erogazione dal 1/01 al 31/12/2027

Anno 2028: triennio 2027/2026/2025 su triennio 2026/2025/2024
erogazione dal 1/01 al 31/12/2028

I valori dell'EPR vengono quantificati previa approssimazione a n.2 decimali (0,01/0,50 = 0 e 0,51/0,99 = 1).

Nel caso della totalità dei parametri positivi, l'EPR sarà riconosciuto nella misura del 100%; qualora dovesse risultare positivo un solo parametro, l'EPR sarà riconosciuto nella misura dell'incidenza dello stesso.

La determinazione annuale del valore dell'EPR verrà effettuata annualmente da una specifica Commissione regionale di settore, che si riunirà annualmente entro il mese di maggio, ovvero alla disponibilità oggettiva dei dati, di ciascun anno di vigenza del presente Contratto.

L'EPR è erogato mensilmente e non ha incidenza alcuna sui singoli istituti retributivi previsti da ogni livello di contrattazione, ivi compreso il Trattamento di Fine Rapporto di lavoro.

Nel caso di personale impiegato a tempo parziale, l'importo dell'EPR verrà riproporzionato in base alla relativa percentuale.

In considerazione della previsione di un terzo parametro così come definito dall'Accordo Quadro Regionale Confederale, le Parti riconoscono l'importanza di valorizzare ambiti quali la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine, si impegnano a definire e monitorare sperimentalmente, nel corso della vigenza dell'Accordo, parametri adeguati alla misurazione di tale tematica.

Le Parti si impegnano a intraprendere tutte le attività necessarie al raggiungimento di tale obiettivo, anche attraverso la pianificazione dei primi incontri operativi.

Art.6 Una Tantum

Al fine di compensare la scopertura contrattuale intercorsa dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024, le Parti convengono di riconoscere a tutto il personale dipendente in forza al 31 dicembre 2024, l'importo lordo complessivo di € 230 da erogarsi in tre tranches:

- 1° tranne pari a 70 € da corrispondere con la retribuzione del mese di novembre 2025
- 2° tranne pari a 70 € da corrispondere con la retribuzione del mese di dicembre 2025
- 3° tranne pari a 90 € da corrispondere con la retribuzione del mese di maggio 2026

Nel caso di personale impiegato a tempo parziale, l'importo verrà riproporzionato in base alla relativa percentuale.

Art.10 Relazioni sindacali

Le relazioni sindacali favoriscono una cultura di confronto che garantisce l'equilibrio tra le esigenze produttive delle imprese e la tutela delle condizioni lavorative delle lavoratrici e dei lavoratori del settore per affrontare le sfide del territorio e del comparto.

Stante quanto definito nell'art.3 del CCNL di riferimento e al fine di valorizzare e rafforzare il sistema delle relazioni sindacali, le Parti si impegnano ad effettuare incontri periodici almeno semestrali, e comunque su richiesta delle Parti, finalizzati a valutare l'andamento del settore, la quantificazione dell'EPR e l'aggiornamento del valore dell'EER; in caso di specifiche esigenze, differenti da quelle precedentemente indicate, potranno essere effettuati ulteriori incontri su richiesta delle Parti.




Art.11 Promozione Accordo


Le Parti concordano sull'importanza di garantire una corretta informazione a lavoratori e imprese riguardo all'attività sindacale svolta nel settore benessere. A tal fine, si impegnano a utilizzare gli strumenti di comunicazione più adeguati e funzionali.

In coerenza con quanto sopra, le categorie sindacali firmatarie predispongono una comunicazione scritta, rivolta al personale dipendente del settore, contenente una sintesi dei principali elementi economici e normativi del presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL). La parte datoriale, previa condivisione del testo della suddetta comunicazione, si impegna a favorirne la più ampia diffusione per il tramite delle proprie articolazioni territoriali.


FILCAMS CIGIL PIEMONTE



CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE


Francesco Demattis

FISASCAT CISL PIEMONTE



CNA PIEMONTE



UILTRASPORTI PIEMONTE



CASARTIGIANI PIEMONTE



Allegato A

Elemento Economico Regionale 2025

PULIZIA (ARTIGIANATO)

Livelli	Minimo tabellare al 31/12/2024	1,50%
1	1.611,06	24,17
2	1.476,82	22,15
3 S	1.431,41	21,47
3	1.382,38	20,74
4	1.306,78	19,60
5	1.264,97	18,97
6	1.218,54	18,28

Livelli	1 tranche - marzo 2026	2 tranche- aprile 2026
1	108,75	108,75
2	99,69	99,69
3 S	96,62	96,62
3	93,31	93,31
4	88,21	88,21
5	85,39	85,39
6	82,25	82,25